

## **ACCORDO DI SERVIZIO TRANSITORIO**

tra

**l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, C.A.P. 00184, C.F. 80111810588, P.IVA 02124831005, in persona del Direttore Generale, Dott. Michele Camisasca (di seguito anche « **ISTAT** » o « **Istituto** »);

e

la società **3-I S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Colonna n. 366, C.A.P. 00187, C.F. 16955501008, in persona del Direttore Generale, Dott. Stefano Acanfora (di seguito anche « **3-I** » o la « **Società** »);

(di seguito l'Istituto e la Società sono anche congiuntamente indicati come le « **Parti** »)

### **PREMESSO CHE**

- A) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- B) il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche « **PNRR** »), presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021, è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- C) l'articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 115/2022 convertito dalla Legge n. 142/2022, relativo alle misure utili al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, stabilisce che *«Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1, e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La Società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli*

*infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima sottoscrizione, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale»;*

- D) l'articolo 28, comma 6, del citato D.L. n. 36/2022, convertito con Legge n. 79/2022, prevede che *«Il rapporto della Società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la Società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge»;*
- E) l'articolo 28, comma 7, del predetto D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del D.L. n. 115/2022 convertito dalla Legge n. 142/2022, prevede tra l'altro che *«Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, [...]»;*
- F) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2022 è stato approvato lo statuto della società 3-I S.p.A. (nel prosieguo «Statuto»), previamente adottato con deliberazione congiunta dei Presidenti degli Istituti in applicazione dell'articolo 28, comma 2, del D.L. n. 36/2022, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 79/2022;
- G) con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2022, sono state individuate le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al citato comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022 e successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 115/2022 convertito dalla Legge n. 142/2022;
- H) in particolare, l'articolo 1 del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri ha previsto che il capitale sociale della società 3-I S.p.A. è interamente sottoscritto nella misura del 49% dall'INPS, del 30% dall'INAIL e del 21% dall'ISTAT e versato in tre rate annuali, di eguale importo;

- I) il capitale sociale di cui al punto H) è stato interamente sottoscritto e liquidato dai tre Istituti;
- J) in data 28.05.2025 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il budget 2025 all'interno del quale sono state approvate le progettualità richieste dagli Istituti;
- K) l'approvazione del budget fornisce le principali linee di indirizzo affinché la Società possa implementare la propria struttura organizzativa e gli strumenti a supporto, funzionali ad una piena operatività della stessa;
- L) al fine di poter attuare quanto previsto nel budget si rende necessaria la definizione di un modello contrattuale articolato in:
  - un Accordo Quadro atto a definire le modalità, i principi e i criteri di relazione tra le Parti;
  - specifici accordi di servizio atti a disciplinare gli affidamenti verso la Società;
- M) la definizione del modello contrattuale richiede dei tempi di elaborazione e condivisione tra gli Istituti e la Società non coerenti con le tempistiche di realizzazione previste nel budget 2025;
- N) l'articolo 7 del D.Lgs. 36/2023, in attuazione dei principi dell'Unione europea, riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di organizzare l'esecuzione di servizi anche tramite affidamenti in house, subordinando tale scelta alla sussistenza di una motivazione basata sul miglior perseguimento degli interessi collettivi, sulla congruità economica e sull'efficienza della prestazione, con espresso riferimento ai fabbisogni dell'ente e alle condizioni di auto-organizzazione amministrativa;
- O) sussistono i presupposti per l'affidamento diretto in house providing, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 12 Direttiva 2014/24/UE, ricorrendo i presupposti del controllo analogo, dell'attività prevalente e della partecipazione pubblica totalitaria;
- P) ISTAT, in qualità di socio pubblico di 3-I S.p.A., esercita, congiuntamente agli altri enti partecipanti, un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, mediante la partecipazione al capitale sociale e agli organi decisionali, come previsto dallo statuto della Società;

#### **CONSIDERATO CHE**

si rende necessaria, in relazione a quanto sopra illustrato, la stipula di un «**Accordo di servizio transitorio**» (o semplicemente «**Accordo**») per consentire il tempestivo affidamento alla Società dei progetti e servizi previsti a budget, nelle more di definire il

modello contrattuale pluriennale,

**le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1**

***(Premesse e allegati)***

1. Le premesse e l'allegato di seguito indicato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allega al presente Accordo il seguente documento:
  - Allegato A "Progetti e servizi"
3. Se in contrasto, le disposizioni del presente Accordo prevalgono su quelle dell'allegato di cui sopra.

**Art. 2**

***(Oggetto dell'Accordo)***

1. Il presente Accordo definisce e disciplina la relazione tra la Società e l'Istituto per l'erogazione dei servizi di cui all'allegato A.
2. Resta inteso che i servizi dell'allegato A potranno essere oggetto di integrazione e/o modifica previo accordo o comunicazione scritta tra le parti.
3. Le modalità operative di avvio e di gestione dei singoli progetti e servizi saranno definite dai referenti tecnici nominati rispettivamente della Società e dall'Istituto.

**Art. 3**

***(Durata ed efficacia dell'Accordo)***

1. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione fino alla data del 31.12.2026.
2. Il presente Accordo si intende risolto nel momento in cui sarà sottoscritto l'Accordo Quadro. Quest'ultimo disciplinerà in modo dettagliato e continuativo i rapporti tra le parti, assicurando la continuità e la sostenibilità delle attività avviate attraverso la definizione annuale di un piano e un progetto dei fabbisogni sottostanti, che ne garantiranno una pianificazione efficace e una gestione ottimale delle risorse.
3. Le Parti hanno facoltà di prorogare, con cadenza semestrale, l'efficacia del presente Accordo qualora, per motivi non previsti o prevedibili, l'Accordo Quadro non venga sottoscritto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La proroga verrà concordata tra le Parti ed esercitata mediante comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati al seguente articolo 10, almeno tre mesi prima della data di scadenza prevista.

#### **Art. 4**

##### **(Corrispettivi)**

1. Al fine di realizzare i progetti di cui all'Allegato A, la Società eroga dei servizi i cui corrispettivi sono definiti entro un massimale di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) (IVA esclusa).
2. Il massimale di cui al comma 1 non potrà essere superiore al costo pieno di produzione dei servizi oggetto di affidamento, oltre a imposte dirette, indirette e tasse.
3. Il Piano dei Fabbisogni di cui al successivo art. 5 disciplinerà le modalità di fatturazione e le tempistiche di rendicontazione della Società in relazione ai servizi erogati, come specificati dall'Allegato A al presente Accordo.
4. I corrispettivi potranno essere oggetto di revisione in coerenza con le risultanze delle rendicontazioni e dell'eventuali integrazioni e/o modifiche rispetto all'allegato A, mediante oggettive, documentate e tempestive giustificazioni da parte della Società, che saranno soggette a verifica preliminare ed accettazione da parte dell'Istituto.

#### **Art. 5**

##### **(Piano e Progetto dei Fabbisogni. Disposizioni generali)**

1. Al fine di attivare i progetti e i servizi declinati nell'allegato A, l'Istituto presenterà un Piano dei Fabbisogni al quale la Società risponderà con un Progetto dei fabbisogni.
2. Il Piano dei Fabbisogni, redatto a cura dell'Istituto, contiene la manifestazione delle esigenze, nonché la disciplina delle modalità di fatturazione e delle tempistiche di rendicontazione da parte della Società, nonché la nomina del Responsabile del trattamento dati.
3. Il Progetto dei Fabbisogni contiene le disposizioni di dettaglio in ordine ai seguenti contenuti:
  - a) obiettivi da conseguire per il contesto di riferimento;
  - b) specifiche tecniche/tecnologiche del servizio;
  - c) componenti della sicurezza, (fisica e informatica), riservatezza e di trattamento a norma di legge dei dati trattati;
  - d) funzionamento del servizio (risorse umane e strumenti a disposizione, assegnazione ruoli e responsabilità, modalità di monitoraggio);
  - e) corrispettivi (valori e metriche da rendicontare - GG/persona, canone, FP)

- che saranno oggetto di rendicontazione;
- f) tempi di attuazione e durata complessiva (cronoprogramma di massima per la realizzazione del servizio);
  - g) livelli di servizio e valori soglia (dove applicabili);
  - h) Penali per inadempimento contrattuale e mancato rispetto degli SLA;
  - i) Proprietà intellettuale.
4. L'approvazione del Progetto dei Fabbisogni definitivo da parte dell'Istituto costituirà il mandato per la Società all'avvio operativo delle attività.

#### **Art. 6**

##### ***(Recesso dall'accordo transitorio)***

1. Qualora l'Istituto intenda esercitare il diritto di recesso anticipato dal presente Accordo dovrà darne comunicazione alla Società nelle forme di cui al precedente art. 3 comma 4, almeno tre mesi prima della data del recesso.
2. E' ammesso il recesso parziale dall'accordo ai sensi della normativa vigente. La medesima fattispecie verrà disciplinata puntualmente nei singoli progetti di servizio di cui al precedente articolo 5.

#### **Art. 7**

##### ***(Responsabilità delle Parti)***

1. Le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni, anche quelle non espressamente citate nel presente Accordo, che risultino necessarie a garantire il funzionamento e il tempestivo avvio dell'erogazione dei servizi richiesti.
2. Le Parti si obbligano a cooperare secondo buona fede, al fine di raggiungere il miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.

#### **Art. 8**

##### ***(Protezione dei dati e obblighi di riservatezza)***

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa, nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione ad esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.





2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del proprio ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Ove, nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (a seguire anche «GDPR»), nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili, ivi compreso il D.Lgs. n. 196/2003.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati, e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti mediante sistemi cartacei e/o automatizzati ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, abbiano la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui sia stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del GDPR.
7. Il Titolare procederà a conferire a 3-I la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28, parr. 2 e 4, del GDPR, in concomitanza all'effettivo affidamento di servizi nei quali 3-I assuma il compito di gestire dati personali degli Istituti e/o degli utenti per conto del Titolare.

#### **Art. 9**

#### **(Penali)**

In caso di inadempimento, ritardi ingiustificati o mancato rispetto degli standard qualitativi, la Parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di penali, nella misura e

secondo le modalità previste nel progetto dei fabbisogni. Le penali non escludono il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 10**

##### ***(Referenti dell'Accordo e comunicazioni)***

1. Nell'ambito del presente Accordo sono nominati, per ciascuna Parte, i seguenti referenti:  
per l'ISTAT, il Dott. Massimo Fedeli;  
per la società 3-I S.p.A., il Dott. Stefano Tomasini.
2. Le comunicazioni tra le Parti saranno effettuate in forma scritta e saranno inviate prioritariamente via PEC ai seguenti indirizzi:  
ISTAT: [servizitecnico statistici@postacert.istat.it](mailto:servizitecnico statistici@postacert.istat.it);  
3-I: [comunicazioni@postacert.3-i.gov.it](mailto:comunicazioni@postacert.3-i.gov.it).

#### **Art. 11**

##### ***(Disposizioni Finali)***

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge Italiana.
2. Il presente Accordo prevale su ogni altro accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto tra le Parti in merito al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in ordine a tale oggetto.
3. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è rimessa alla competenza esclusiva del foro di Roma.

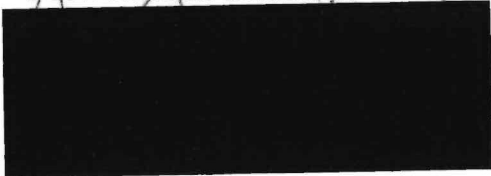
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Roma, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025.

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

*Il Direttore Generale*

DOTT. MICHELE CAMISÀSCA



**3-I S.p.A.**

*Il Direttore Generale*

DOTT. STEFANO ACANFORA



Firmato digitalmente da: Stefano  
Acanfora  
Data: 15/12/2025 17:19:46



## ALLEGATO A PROGETTI E SERVIZI

Come previsto nell'art. 2 dell'Accordo di servizio Transitorio il presente allegato descrive le progettualità ed i servizi richiesti dall'Istituto alla Società. Inoltre, riporta un elenco dei servizi che la Società prevede di attivare per rispondere alle esigenze dell'Istituto.

### 1. Progetti e Servizi richiesti dall'Istituto

#### *Progetti*

- a. Progettazione di una soluzione di gestione documentale e dematerializzazione

### 2. Servizi attivati dalla Società

Fermo restando che le modalità operative di avvio e di gestione dei singoli progetti e servizi saranno definite dai referenti tecnici nominati rispettivamente della Società e dall'Istituto, per i suddetti progetti e servizi, 3-i prevede di attivare i seguenti servizi presenti nel catalogo:

- **Servizi professionali:** Ricerca, Sviluppo e Innovazione, demand e project management, Supporto alla Digitalizzazione dei processi e dei servizi
- **Servizi tecnologici:** Progettazione e sviluppo soluzioni infrastrutturali; conduzione infrastrutturale; Conduzione delle soluzioni di Data Management, Sviluppo ed evoluzione applicativa di soluzioni digitali, Conduzione e manutenzione applicativa, Progettazione e sviluppo di modelli di interoperabilità
- **Servizio chiavi in mano:** Servizio di dematerializzazione

Il contenuto del presente allegato sia in termini di Progetti e Servizi richiesti dall'Istituto, sia nell'elenco dei servizi attivati dalla Società potranno essere integrati/modificati previo accordo tra le parti.